

Città Metropolitana di Messina Ufficio del Sindaco

Ord. Sind. n. 12 del 05 Giugno 2024

Oggetto: Ordinanza di divieto gioco del pallone, di accesso di biciclette e monopattini nelle ville Comunali di Piazza Fontana e nell'area sottostante la Via U. Corica e relativa agli obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani.

IL SINDACO

CONSIDERATO Che:

- È frequente rilevare all'interno delle ville Comunali di Piazza Fontana e nell'area sottostante la Via U. Corica, lo scorrazzare di persone di varia età a bordo di bicilette e monopattini, nonché a praticare il gioco del calcio, con grave pregiudizio per la sicurezza dei bambini piccoli che giornalmente frequentano le suddette aree, disturbo alla quiete dei cittadini e danneggiamenti alle strutture ed attrezzature pubbliche installate, in particolare nella Villa di Piazza Fontana;
- Sono pervenute plurime segnalazioni in materia di abbandono delle deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte della popolazione, quali i bambini;

RITENUTO di intervenire con apposito provvedimento al fine di vietare all'interno delle ville Comunali di Piazza Fontana e nell'area sottostante la Via Umberto Corica destinate allo svago dei bambini ed adulti, lo svolgimento del gioco del calcio, l'introduzione di biciclette e monopattini o altri veicoli che non siano tricicli o similari condotti da bambini accompagnati da adulti allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici;

RITENUTO, inoltre, di intervenire con apposito provvedimento, al fine di evitare inconvenienti a causa del non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. 24/01/1981 n. 689;
- il vigente Statuto comunale;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;
- la Legge 833/78;

VISTO il D.Lgs.vo 30/04/1992, n.285 e s.m.i.;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa di vietare:

- 1. L'accesso all'interno delle ville Comunali di Piazza Fontana e nell'area sottostante la Via U. Corica, destinate allo svago dei bambini a soggetti con biciclette, monopattini o altri veicoli che non siano tricicli o similari condotti da bambini accompagnati da adulti;
- 2. Il gioco del pallone all'interno delle ville Comunali di Piazza Fontana e nell'area sottostante la Via U. Corica a soggetti di qualunque età;

AVVERTE

In caso di accertata inottemperanza rilevata dalle telecamere installate, si procederà al ritiro del pallone ed in caso di danneggiamento di beni pubblici sarà comminata una sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €.200,00 e al pagamento del bene danneggiato;

OBBLIGHI

Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell'igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:

Disposizioni di carattere generale

- E' fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
- E' fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati anche alla raccolta di questo tipo di rifiuti (cestini porta rifiuti);
- E' fatto obbligo di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- E' fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta;
- E' fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale:
- E' fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio e con museruola, nelle aree pubbliche e di uso pubblico. La museruola non è obbligatoria per i cani di piccola taglia;
- nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, anche se muniti di idonea museruola e guinzaglio non possono vagare tra le persone;

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

 Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR – Sez Catania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971, n. 1034, al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione, al comando della locale Stazione Carabinieri e all'Ufficio di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Comunale, 05 Giugno 2024

Il Sindaco Ing. Antonino MUSCA